

ALLEGATO 1

REGIONE ABRUZZO

PSR 2014-2020

Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 18/01/2018
riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo
2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali

Sommario

1. PREMESSA.....	1
2. DEFINIZIONI.....	2
3. PRINCIPI GENERALI.....	3
4. MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI O ALTRI OBBLIGHI SPECIFICI.....	4
5. SANZIONI.....	6
5.1 Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.....	6
5.2 Sanzioni previste all'art. 63 del regolamento UE n. 809/2014.....	6
5.3 Sanzioni previste dalle Linee Guida Operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020 approvate con DPD 178/2016 del 14/12/2016 e ss. mm. ii. (DPD/157 del 09/05/2017).....	7
6. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI ED IMPEGNI COMUNI.....	7
6.1 Impegni e obblighi comuni.....	7
6.2 Riduzioni in base alla valutazione del livello di inadempienza.....	9

1. PREMESSA

Il presente documento individua disposizioni trasversali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure non connesse alla superficie e agli animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020.

Il documento si basa sulle disposizioni del Regolamento (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 640/2014 e sul Decreto n. 15 del 18.01.2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (di seguito: D.M. 15/2018). Lo stesso documento tiene conto delle “Linee Guida Operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” approvate con DPD 178/2016 del 14/12/2016 e ss. mm. ii.

Conformemente a quanto disposto dagli articoli 20 e 24 e dall’allegato 6 del DM 15/2018, le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di cui al presente documento si applicano a tutte le misure non connesse alle superfici e agli animali del PSR Abruzzo 2014-2020, così come indicate al Capo III, Sottosezione 2, del DM 15/2018, intitolata “*misure non connesse alle superfici e agli animali di cui agli articoli da 14 a 20, all’art. 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b) , all’art. 27, all’art. 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all’art. 51, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all’art. 35, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 20, all’art. 36, lettera a) , punto vi) , e lettera b) , punti ii) , vi) e vii), all’art. 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005*”, elencate nella seguente tabella.

Misure	Tipologie d’intervento interessate
1	1.1.1, 1.2.1
2	2.1.1
3	3.1.1, 3.2.1
4	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3;
5	5.1.1, 5.2.1
6	6.1.1, 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2
7	7.1.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.6.1
8	8.1.1 (con l’eccezione del premio annuale), 8.3.1, 8.5.1, 8.6.1
10	10.2.1
16	16.1.1, 16.2.1, 16.4.1, 16.5.1, 16.6.1, 16.8.1
19	19.1.1, 19.2.1, 19.3.1, 19.4.1
20	20.1.1

Relativamente alle tipologie di intervento interessate, vengono determinati il tipo di sanzione e le modalità di calcolo delle riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario, tenuto conto che, a norma del Reg. (UE) n. 809/2014, le riduzioni e le esclusioni dell’aiuto possono essere applicate nell’ambito dei controlli di cui agli articoli: 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento); 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post), entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Ai sensi dell'art. 21 del D.M. 15/2018, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito provvedimento del MIPAAF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013. Fino all'emanazione del suddetto provvedimento, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 21 del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017.

L'amministrazione regionale si riserva di modificare le presenti disposizioni al mutare del quadro normativo Nazionale e/o dell'Unione europea in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti del PSR dovute a inadempienze dei beneficiari.

2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di seguito riportate:

Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno.

Gruppo di impegni: si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Inadempienza: l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto nell'ambito dello sviluppo rurale.

Grado di inadempienza: uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti ai criteri di gravità, entità e durata, di cui all'articolo 35.3 del Reg. (UE) n. 640/2016.

Durata di un'inadempienza: dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Entità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.

Gravità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi che l'impegno/obbligo non rispettato intende perseguire.

Inadempienza grave: un'inadempienza si definisce "grave" quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

Ripetizione di un'inadempienza: ricorre quando vengono accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento.

Sanzione (amministrativa): una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno che può estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso la revoca totale dello stesso.

Montante riducibile: si intende l'importo spettante al beneficiario a cui si applicano gli effetti previsti per le eventuali inadempienze.

Riduzione: revoca o riduzione parziale dell'importo del sostegno concesso; la riduzione può comportare anche il recupero, parziale o totale, del sostegno erogato per l'operazione sotto forma di anticipo, acconto e/o saldo.

Esclusione: rifiuto o revoca integrale del sostegno per inadempienze gravi di cui all'art 35, comma 5, del Reg UE n. 640/2013 che consiste nell'inammissibilità del beneficiario all'aiuto; il beneficiario è altresì escluso dall'aiuto per l'anno di accertamento dell'inadempienza e per l'anno successivo, relativamente al tipo di intervento considerato.

Controllo amministrativo: controllo sistematico eseguito su tutte le domande di aiuto e di pagamento, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg UE n. 1306/2013, e dell'articolo 48 del Regolamento UE n. 809/2014. Salvo i casi individuati dall'articolo 48, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Controllo in loco: controllo eseguito su un campione di aziende estratto, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg UE n. 1306/2013, e del Capo III del Reg UE n. 809/2014. Tale controllo a campione, può essere realizzarsi come controllo documentale su documentazione materiale o digitale e/o come controllo locale/sul campo che comprende rilievi, misurazioni e confronti.

3. PRINCIPI GENERALI

In virtù di quanto previsto all'art. 35.1 del Reg. UE n. 640/2014, il mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti nel bando pubblico, fatte salve le deroghe concesse per il raggiungimento del requisito anche dopo la presentazione della domanda di sostegno o della concessione del contributo (come ad esempio per il primo insediamento dei giovani agricoltori), comportano la non ammissibilità all'aiuto e il rigetto della domanda di sostegno.

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno, di cui all'art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell'ambito del controllo in loco ai sensi dell'art. 49 dello stesso regolamento, qualora l'operazione ricada nel relativo campione.

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto che determinano, rispettivamente, la revoca totale o la riduzione del sostegno spettante.

Tali impegni vengono verificati mediante il controllo amministrativo delle domande di pagamento ed il controllo ex post.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli obblighi ed impegni, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per la concessione del sostegno. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento.

Il sostegno è rifiutato o revocato integralmente qualora:

- sia accertata una inadempienza grave;
- si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente.

In tali casi il beneficiario è escluso dallo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Se le revoche e le sanzioni amministrative non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

4. MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI O ALTRI OBBLIGHI SPECIFICI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.M. n. 15 del 18/01/2018 e dall'allegato 6, relativamente a ciascun impegno, o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- **gravità**: le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- **entità**: gli effetti dell'inadempienza sulla operazione nel suo insieme;
- **durata**: periodo di tempo in cui perdura l'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1 = bassa; 3 = media; 5 = alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Livello d'infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Ove si accerti una violazione di livello massimo per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dall'aiuto per la tipologia di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati, con conseguente decadenza dal sostegno concesso e recupero degli importi indebitamente erogati.

Negli altri casi, per ciascun impegno o gruppo di impegni, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio ottenuto sarà quindi impiegato per ottenere la percentuale di riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \leq 4,00$	10%

tenendo conto che il montante di riferimento al quale rapportare la riduzione percentuale (3%; 5%; 10%) è sempre il contributo pubblico totale concesso, non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento.

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata azione e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello d'infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1		
Medio (3)		3	
Alto (5)			5

si procede alla somma dei tre valori $(1+3+5) = 9$ e si calcola la media aritmetica $(9:3=3)$. In tal caso la percentuale di riduzione sarà del 5%.

In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni si applica il cumulo delle riduzioni, ciò entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.

Per ciascun gruppo di impegni violati, pertanto, viene calcolato il pertinente livello di infrazione, la cui somma dà luogo al punteggio unico (da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso) che viene preso a riferimento per l'individuazione della percentuale di riduzione.

5. SANZIONI

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione dell'intervento, sarà sanzionato, previo contraddittorio, con la riduzione, revoca o esclusione ed il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro; per gli importi (indebitamente percepiti) superiori a 5.000,00 euro (L. 96/2010), oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

5.1 Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, come pure quelle che saranno eventualmente definite nelle disposizioni attuative specifiche delle misure del PSR, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.

Tale legge prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

AI sensi dell'art. 3, co.1, L. 898/86, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30% per indebiti uguali o inferiori al 10 % di quanto percepito;
- b) 50% per la parte di indebito superiore al 10 % e fino al 30 % di quanto percepito;
- c) 70% per la parte di indebito superiore al 30 % e fino al 50 % di quanto percepito;
- d) 100% per la parte di indebito superiore al 50 % di quanto percepito.

5.2 Sanzioni previste all'art. 63 del regolamento UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se "l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione" supera di oltre il 10 % "l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento" (importo spettante a seguito di controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg. n. 809/2014 e controlli in loco di cui all'art. 49), si applica una sanzione da applicare all'importo spettante. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra i due importi, ma non va oltre la revoca totale dell'aiuto. Pertanto, avremo che:

Riduzione da applicare all'importo spettante = (Importo richiesto nella domanda di pagamento) – (Importo spettante a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese)

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

5.3 Sanzioni previste dalle Linee Guida Operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020 approvate con DPD 178/2016 del 14/12/2016 e ss. mm. ii. (DPD/157 del 09/05/2017)

Qualora in sede di verifica finale sia ritenuta ammissibile una spesa inferiore a quella originariamente riconosciuta, ma superiore al 70% di essa, il contributo è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.

Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.

In entrambi i casi, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.

6. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI ED IMPEGNI COMUNI

6.1 Impegni e obblighi comuni

Nella tabella che segue sono riassunte le sanzioni previste per inadempienze relative ad impegni e obblighi di natura trasversale derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché a taluni altri obblighi comuni a più tipologie di operazione derivanti dal PSR (cfr. Linee Guida Operative per l'applicazione del PSR 2014-2020).

Per ciascuno di esse vengono indicati: l'ambito di applicazione, la tipologia di controllo durante il quale se ne verifica il rispetto e il tipo di sanzione applicabile (riduzione o esclusione).

Impegno/obbligo	Ambito applicativo	Tipo di controllo	Effetti dell'inadempienza (base giuridica)	Importo cui si applicano gli effetti
Rispetto delle condizioni di ammissibilità (inclusa l'assenza di doppio finanziamento irregolare)	Tutte le tipologie di intervento	Amministrativo, in loco	Revoca totale (art. 35, Reg. UE 640/2014)	Importo dell'aiuto concesso
Rispetto del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento	Tutte le tipologie di intervento	Amministrativo	Riduzione (Linee Guida)	Importo dell'aiuto concesso
Rispetto delle disposizioni sulla pubblicità	Tipologie di intervento che prevedono informazione e comunicazione al pubblico	Amministrativo, in loco, ex post	Riduzione (Art. 35, Reg. UE 640/2014; Reg. UE 808/2014 Allegato III; Linee Guida)	Importo dell'aiuto concesso
Rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	Tutte le tipologie di intervento	Amministrativo	Riduzione (Linee Guida)	Importo dell'aiuto concesso
Raggiungimento della percentuale di spesa minima pari al 70% rispetto a quella inizialmente ammessa	Tutte le tipologie di intervento	Amministrativo	Revoca totale (art. 35, Reg. UE 640/2014, Linee Guida)	Importo dell'aiuto concesso
Rispetto del termine fissato per l'avvio/conclusione delle attività	Tutte le tipologie di intervento	Amministrativo e in loco	Revoca totale (Linee Guida)	Importo dell'aiuto concesso
Non produrre false prove o omissioni intenzionali.	Tutte le tipologie di intervento	Amministrativo, in loco, ex post	Revoca totale ed esclusione dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile successivo (Art. 35, Reg. UE 640/2014)	Importo dell'aiuto concesso

Relativamente alle “cause di forza maggiore e alle circostanze eccezionali” si precisa che, ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 si intendono per tali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di aiuto.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

Per tutto quanto riguarda i documenti probanti e le procedure si rinvia al documento “Linee Guida Operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020”, già citato.

6.2 Riduzioni in base alla valutazione del livello di inadempienza

Di seguito sono individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione parziale del contributo concesso, tenuto conto del livello di inadempienza in relazione a Entità, Gravità e Durata.

La percentuale di riduzione sarà determinata secondo quanto previsto al Capitolo 4, tenuto conto che qualora si riscontrino tre violazioni di massimo livello è prevista la decadenza.

IMPEGNO/OBBLIGO: RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FINALE DI PAGAMENTO			
Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo della domanda < 15 gg.
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo della domanda ≥15 gg. e ≤ 30 gg.
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo della domanda > 30 gg.

IMPEGNO/OBBLIGO: RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ			
Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale all'Entità	Targhe e Cartelloni - Dimensione delle informazioni	Bassa
Medio (3)	Uguale all'Entità	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico > €50.000,00 e ≤ €500.000,00. Azioni informative collegate agli interventi - siti web	Bassa
Alto (5)	Uguale all'Entità	Visibilità di Targhe e Cartelloni - Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico > € 500.000,00	Bassa

IMPEGNO/OBBLIGO: OBBLIGO DI FORNIRE I DATI RICHIESTI PER IL MONITORAGGIO FISICO, FINANZIARIO E PROCEDURALE DELLA MISURA			
Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Trasmissione del rapporto di monitoraggio dopo il 1° avviso (ritardo)	Costo ammesso < € 250.000,00	Bassa
Medio (3)	Trasmissione del rapporto di monitoraggio dopo il 2° avviso (ritardo)	Costo ammesso > € 250.000,00 e < € 500.000,00	Bassa
Alto (5)	Mancata trasmissione del rapporto di monitoraggio	Costo ammesso > € 500.000 ,00	Bassa